

### OGGETTO

## REGIME OPZIONALE DI TASSAZIONE AGEVOLATA PERI REDDITI DERIVANTI DALL'UTILIZZAZIONE O DALLA CONCESSIONE IN USO DI ALCUNE TIPOLOGIE DI BENI IMMATERIALI (c.d. "PATENT BOX")

### AGGIORNAMENTO

**21 OTTOBRE 2020**

### RIFERIMENTI NORMATIVI

ART. 1 CO. 37 - 45 DELLA L. 23.12.2014, n.190 (modificato dal DL 24.04.2017, n. 50 conv.L. 21.06.2017, n. 96); DM 28.11.2017; ART. 5 DL 24.01.2015, n. 3 conv. L. 24 marzo 2015, n. 33; ART. 1, L. 28.12.2015, n. 208, c. 148; ART.4 del DL 30.04.2019 n. 34 conv L. 28.06.2019 n. 58, circolare A.E. 7.11.2016 n.11 A.E. provvedimento 6.5.2016 n. 67014; A.E. provvedimento 30.07.2019 n. 658445

### ALLEGATI

ALLEGATO A - DETTAGLIO FASI DELL'ATTIVITÀ CONSULENZIALE SPECIALISTICA IN MATERIA DI PATENT BOX

### CLASSIFICAZIONE

EA  
CREDITO D'IMPOSTA  
PATENT BOX

### CODICE CLASSIFICAZIONE

40  
420  
103

### COLLEGAMENTI

CIRCOLARE N.66/2019 - REGIME OPZIONALE DI TASSAZIONE AGEVOLATA PER I REDDITI DERIVANTI DALL'UTILIZZAZIONE O DALLA CONCESSIONE IN USO DI ALCUNE TIPOLOGIE DI BENI IMMATERIALI (c.d. "PATENT BOX")  
CIRCOLARE N.67/2019 - PATENT BOX - DETERMINAZIONE DIRETTA IN ALTERNATIVA ALLA PROCEDURA DI RULING - DISPOSIZIONI ATTUATIVE

### REFERENTE STUDIO

**dott.ssa Adriana ADRIANI**

### BRIEFING

L'art. 1 co. 37 - 45 della L. 190/2014 (modificato dal DL 50/2017 conv.) e il DM 28.11.2017 (che sostituisce il precedente DM 30.7.2015) prevedono, per i titolari di reddito d'impresa, un regime opzionale di tassazione agevolata (c.d. "Patent box") per i redditi derivanti dall'utilizzazione o dalla concessione in uso di alcune tipologie di beni immateriali, quali software protetti da copyright, brevetti industriali, disegni e modelli, nonché processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili.

Possono esercitare l'opzione per la tassazione agevolata i soggetti titolari di reddito d'impresa, indipendentemente dal tipo di contabilità adottata e dal titolo giuridico in virtù del quale avviene l'utilizzo dei beni. In particolare, l'agevolazione consiste nell'esclusione dal concorso alla formazione del reddito complessivo del 50% (a regime) dei redditi derivanti dalla concessione in uso o dall'utilizzo diretto dei beni immateriali agevolabili.

Tale regime ha l'obiettivo di rendere il mercato italiano maggiormente attrattivo per gli investimenti nazionali ed esteri di lungo termine, in quanto incentiva la collocazione in Italia dei beni immateriali, evitandone la ricollocazione all'estero e, nel contempo, favorisce l'investimento in attività di ricerca e sviluppo.

Di seguito si riepilogano gli aspetti salienti della disciplina del PATENT BOX.

### ***AMBITO SOGGETTIVO***

Possono fruire dell'agevolazione i titolari di reddito d'impresa, a prescindere dalla natura giuridica, dalla dimensione e dal settore produttivo di appartenenza degli stessi.

Occorre che colui che esercita l'opzione:

- abbia diritto allo sfruttamento economico dei beni immateriali;
- svolga attività di ricerca e sviluppo.

### **SOGGETTI ESCLUSI**

Non possono accedere al regime agevolativo:

- i titolari di reddito di lavoro autonomo;
- i soggetti assoggettati a procedure non finalizzate alla continuazione dell'attività (es. fallimento, liquidazione coatta);
- i soggetti titolari di reddito d'impresa che determinano il reddito con metodologie diverse da quella analitica (es. regime forfetario ex L. 190/2014, tonnage tax, società agricole che esercitano l'opzione per determinare il reddito su base catastale).

### ***BENI IMMATERIALI AGEVOLABILI***

Sono oggetto dell'agevolazione i redditi derivanti dall'utilizzo di:

- ▶ software coperto da copyright;
- ▶ brevetti industriali;
- ▶ marchi d'impresa (con alcune limitazioni temporali);
- ▶ disegni e modelli;
- ▶ processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili;
- ▶ due o più dei suddetti beni immateriali, collegati tra loro da un vincolo di complementarietà tale per cui la realizzazione di un prodotto o di una famiglia di prodotti o di un processo o di un gruppo di processi sia subordinata all'uso congiunto degli stessi.

Sono escluse dall'agevolazione:

- ▶ le opere letterarie;
- ▶ le opere drammatiche;
- ▶ le opere scientifiche;
- ▶ le opere didattiche;
- ▶ i format radiotelevisivi;
- ▶ le opere fotografiche;
- ▶ le opere dell'arte cinematografica;
- ▶ le opere della scultura;
- ▶ le opere e composizioni musicali;

# STUDIO ADRIANI

*Dottori Commercialisti Associati*  
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

## CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 71/2020

PAGINA

3/13

- ▶ i disegni e opere dell'architettura;
- ▶ i progetti di lavori dell'ingegneria.

Sono, inoltre, escluse le liste di nominativi (es. liste clienti e fornitori) che contengono informazioni aggregate ed utilizzabili dalle imprese in chiave di direct marketing (circ. Agenzia delle Entrate 7.4.2016 n. 11).

### SOFTWARE COPERTO DA COPYRIGHT

Per software coperto da copyright si intendono i programmi per elaboratore in qualunque forma espressi, purché originali, quale risultato di creazione intellettuale dell'autore. Restano esclusi dalla tutela accordata dalla legge le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso.

Secondo la ris. Agenzia delle Entrate 9.3.2017 n. 28, in caso di concessione in uso del software, l'attività di sviluppo, mantenimento ed accrescimento del software protetto da copyright deve sostanziarsi nelle attività di implementazione, aggiornamento, personalizzazione e customizzazione del software.

Sono, invece, escluse le attività che configurano una forma puramente strumentale all'utilizzo del software, estranee al perimetro della sua tutela (es. attività di formazione del personale, basic help desk di "secondo livello", supporto telefonico, canone periodico per l'utilizzo di software applicativi in cloud; cfr. risposta Agenzia delle Entrate 52/2018).

### BREVETTI

Per brevetti industriali (concessi o in corso di concessione) si intendono:

- i brevetti per invenzione;
- i brevetti per modello di utilità;
- i brevetti per nuove varietà vegetali;
- le topografie di prodotti a semiconduttori;
- il certificato complementare per prodotti medicinali;
- il certificato complementare per prodotti fitosanitari.

### MARCHI

Fino al 2016 erano oggetto dell'agevolazione i marchi di impresa, ivi inclusi i marchi collettivi (registrati o in corso di registrazione).

Ai sensi dell'art. 56 del DL 50/2017, i marchi d'impresa sono esclusi dal Patent box per i periodi d'imposta per i quali le opzioni sono esercitate successivamente al 31.12.2016 (per i soggetti "solari", quindi, dal 2017).

Per le opzioni esercitate con riferimento al 2015 e al 2016 (soggetti "solari"), l'opzione ha durata pari a cinque periodi d'imposta ovvero, se inferiore, fino al 30.6.2021 e non è rinnovabile. I Soggetti che hanno esercitato l'opzione sui marchi devono fornire, dal 2017, specifiche informazioni nella dichiarazione dei redditi (cfr. DM 28.11.2017).

Sotto il profilo oggettivo:

# STUDIO ADRIANI

*Dottori Commercialisti Associati*  
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

## CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 71/2020

PAGINA  
4/13

- rilevano i marchi registrati dai competenti uffici per la proprietà industriale, variamente denominati (circ. Agenzia delle Entrate 7.4.2016 n. 11, § 4.1.3);
- sono ammissibili anche i marchi in corso di registrazione in presenza di un procedimento di opposizione pendente, purché sussista una ricevuta rilasciata dagli uffici competenti attestante l'avvenuto deposito della domanda di registrazione (ris. Agenzia delle Entrate 27.9.2016 n. 81).

### DISEGNI E MODELLI

Per disegni e modelli "giuridicamente tutelabili", si intendono:

- le domande di registrazione di disegni e modelli;
- i disegni e modelli registrati;
- i disegni e modelli comunitari non registrati che possiedono i requisiti di registrabilità, la cui tutela dura per un periodo di tre anni decorrente dalla data in cui il disegno o modello è stato divulgato al pubblico per la prima volta nella Comunità;
- l disegno industriale che presenti di per sé carattere creativo e valore artistico ai sensi dell'art. 2 co. 1 n. 10 della L. 633/41 in materia di diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio.

### KNOW HOW

Si considerano "giuridicamente tutelabili" le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, soggette al legittimo controllo del detentore, ove tali informazioni:

- siano segrete, nel senso che non siano nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore;
- abbiano valore economico in quanto segrete (non nel senso che possiedano un valore di mercato, ma nel senso che il loro utilizzo comporti, da parte di chi lo attua, un vantaggio concorrenziale che consenta di mantenere o aumentare la quota di mercato);
- siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete.

# STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati  
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

## CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 71/2020

PAGINA  
5/13

### DOCUMENTAZIONE PROBATORIA

La seguente tabella riepiloga la documentazione richiesta in relazione ai beni agevolabili ai fini del Patent box.

BENE IMMATERIALE AGEVOLATO	PROVA DA FORNIRE
SOFTWARE PROTETTO DA COPYRIGHT	Dichiarazione sostitutiva attestante: <ul style="list-style-type: none"><li>➤ la titolarità dei diritti esclusivi su di esso in capo al richiedente, a titolo originario o derivativo (in questo secondo caso specificando il negozio da cui deriva l'acquisto);</li><li>➤ la sussistenza dei requisiti di tutela sopra individuati di originalità e creatività tali da poter essere identificati come opere dell'ingegno.</li></ul>
BREVETTI INDUSTRIALI (CONCESSI O IN CORSO DI CONCESSIONE)	La prova dell'avvenuto deposito della domanda è fornita mediante la produzione di una ricevuta (in qualunque modo denominata) rilasciata dall'ufficio competente. Nel caso di avvenuta concessione del titolo di proprietà industriale, la prova è costituita dal relativo attestato (in qualunque modo denominato) rilasciato dall'ufficio competente. Devono, inoltre, essere forniti i riferimenti delle eventuali banche dati da cui è possibile desumere le predette informazioni o estrarre i relativi documenti.
MARCHI D'IMPRESA (REGISTRATI O IN CORSO DI REGISTRAZIONE)	La prova dell'avvenuto deposito della domanda è fornita mediante la produzione di una ricevuta (in qualunque modo denominata) rilasciata dall'ufficio competente. Nel caso di avvenuta registrazione, la prova è costituita dal relativo attestato di primo deposito (in qualunque modo denominato) ovvero dall'ultimo attestato di rinnovo rilasciato dall'ufficio competente. Devono, inoltre, essere forniti i riferimenti delle eventuali banche dati da cui è possibile desumere le predette informazioni o estrarre i relativi documenti.
DISEGNI E MODELLI GIURIDICAMENTE TUTELABILI	In caso di domande di registrazione di disegni e di modelli, la prova dell'avvenuto deposito della domanda è fornita mediante la produzione di una ricevuta (in qualunque modo denominata) rilasciata dall'ufficio competente. In caso di disegni e modelli registrati, la prova di avvenuta registrazione è costituita dal relativo attestato (in qualunque modo denominato) rilasciato dall'ufficio competente. Negli altri casi (disegni e modelli comunitari non registrati e disegno industriale creativo), dichiarazione sostitutiva che: <ul style="list-style-type: none"><li>➤ attesti la titolarità dei diritti esclusivi su di esso in capo al richiedente, a titolo originario o derivativo (in questo secondo caso specificando il negozio da cui deriva l'acquisto);</li><li>➤ attesti la sussistenza dei rispettivi requisiti di tutela sopra descritti in relazione al regolamento CE 6/2002 sui disegni e modelli comunitari ed alla legge sul diritto d'autore (L. 633/41);</li><li>➤ indichi altresì per il disegno e modello comunitario non registrato, la data e l'evento in cui il disegno o modello è stato divulgato al pubblico per la prima volta nella Comunità; per il disegno</li></ul>

# STUDIO ADRIANI

*Dottori Commercialisti Associati*  
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

## CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 71/2020

PAGINA

6/13

	industriale protetto dal diritto d'autore, il nome dell'autore e, se questi non è vivente, la data della morte.
KNOW HOW	Dichiarazione sostitutiva attestante: <ul style="list-style-type: none"><li>➤ la legittima detenzione delle informazioni riservate in capo al richiedente, avendole lo stesso acquisite a titolo originario o derivativo (in questo secondo caso specificando il negozio da cui deriva l'acquisto);</li><li>➤ la sussistenza dei requisiti di tutela sopra individuati;</li><li>➤ la descrizione delle informazioni o esperienze in modo sufficiente per la loro individuazione e il riferimento alle eventuali relative fonti documentali interne ed esterne all'azienda utili a tale individuazione;</li><li>➤ che tali informazioni o esperienze non siano nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente note o facilmente accessibili agli esperti (indicando la materia) ed agli operatori del settore (indicando il settore), con l'indicazione delle ragioni giustificative di tale conclusione;</li><li>➤ che il possesso di tali informazioni o esperienze in regime di segreto presenta valore economico, con l'indicazione delle ragioni giustificative di tale affermazione;</li><li>➤ l'adozione di misure concretamente idonee a garantire l'effettiva riservatezza delle informazioni, con la descrizione delle misure di secretazione adottate e la giustificazione della relativa adeguatezza in relazione alle circostanze.</li></ul>

### ***ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO***

Le imprese devono svolgere attività di ricerca e sviluppo, finalizzate allo sviluppo, al mantenimento, nonché all'accrescimento del valore dei beni immateriali agevolabili.

Rientrano tra le attività di ricerca e sviluppo "qualificate":

- la ricerca fondamentale;
- la ricerca applicata;
- il design;
- l'ideazione e la realizzazione del software protetto da copyright;
- le ricerche di mercato e la protezione dei diritti;
- le attività relative ai marchi (fino al 2016).

Si evidenzia che:

- non è necessario che le attività di ricerca e sviluppo relative ad un determinato bene siano esercitate nel periodo d'imposta in cui, in concreto, si fruisce dell'agevolazione, ma è sufficiente che l'attività sia svolta nei periodi d'imposta precedenti;
- è comunque sempre necessario che si tratti di attività di ricerca e sviluppo direttamente collegate al bene da esse "generato";
- è irrilevante il luogo di svolgimento dell'attività di ricerca e sviluppo, per cui tali attività possono essere svolte anche all'estero.

### **DETERMINAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE**

L'agevolazione consiste nell'esclusione dal reddito complessivo del 50% (a regime) dei redditi derivanti dalla concessione in uso o dall'utilizzo diretto dei beni immateriali agevolabili. Pertanto, occorre operare una variazione in diminuzione:

- ⇒ nel modello REDDITI;
- ⇒ nella dichiarazione IRAP.

Può beneficiare del regime agevolato di tassazione soltanto la quota parte di reddito determinata, mediante un procedimento indiretto, sulla base del rapporto tra spese sostenute per il bene immateriale e la totalità delle spese sostenute dal contribuente.

Ai fini del calcolo dell'agevolazione occorre quindi:

- determinare il reddito derivante dall'utilizzo dei beni immateriali;
- determinare il rapporto tra i costi afferenti l'attività di ricerca e sviluppo sostenuti per il mantenimento, l'accrescimento e lo sviluppo del bene immateriale (costi qualificati) e i costi complessivi sostenuti;
- individuare la quota di reddito agevolabile, determinata applicando al reddito derivante dall'utilizzo del bene immateriale il coefficiente risultante dal rapporto di cui al punto precedente;
- applicare, infine, a tale quota di reddito la percentuale di detassazione riconosciuta (30% per il 2015, 40% per il 2016, 50% a regime).

### **DETERMINAZIONE DEL REDDITO AGEVOLABILE**

Il regime opzionale di tassazione agevolata riguarda:

- i redditi derivanti dalla concessione in uso a terzi dei suddetti beni immateriali (c.d. "utilizzo indiretto");
- l'ipotesi di utilizzo diretto degli stessi.

Nel caso di concessione in uso a terzi dei beni immateriali, il reddito agevolabile è costituito:

- ⇒ dai canoni derivanti dalla concessione in uso dei beni immateriali (royalties);
- ⇒ al netto dei costi fiscalmente rilevanti diretti e indiretti a essi connessi, di competenza del periodo d'imposta.

La determinazione del reddito agevolabile in caso di utilizzo diretto dei beni immateriali richiedeva obbligatoriamente la preventiva attivazione di una procedura di ruling con l'Agenzia delle Entrate. Per la determinazione del reddito agevolabile, erano preferibili il metodo del confronto del prezzo (CUP) e del Residual Profit Split (cfr. circ. Agenzia delle Entrate n. 11/2016.).

Come si vedrà meglio nel prosieguo, l'art. 4 del DL 34/2019 (c.d. DL "crescita") ha introdotto la possibilità, in alternativa alla procedura di ruling, di determinare direttamente il reddito agevolabile.

### **CALCOLO DEL COEFFICIENTE (C.D. "NEXUS RATIO")**

La quota di reddito agevolabile è determinata sulla base del rapporto tra:



# STUDIO ADRIANI

*Dottori Commercialisti Associati*  
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

## CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 71/2020

PAGINA  
8/13

- i costi afferenti le attività di ricerca e sviluppo sostenuti per il mantenimento, l'accrescimento e lo sviluppo del bene immateriale (costi qualificati);
- i costi complessivi sostenuti per produrre tale bene (costi complessivi).

L'ammontare dei costi qualificati indicati al numeratore può essere aumentato di un importo corrispondente alla differenza tra:

- l'importo dei costi complessivi da indicare al denominatore;
- l'importo dei costi qualificati da indicare al numeratore.

Tale maggiorazione rileva, però, fino a concorrenza del 30% dell'importo dei costi qualificati.

Per il primo periodo d'imposta di efficacia delle disposizioni relative al Patent box e per i due successivi (2015, 2016 e 2017, per i soggetti "solari"), i costi:

- sono quelli sostenuti nel periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione dei redditi e nei tre periodi d'imposta precedenti;
- sono assunti complessivamente, vale a dire senza distinzione per singolo bene immateriale.

A partire dal terzo periodo di imposta successivo a quello di efficacia delle disposizioni (vale a dire dal 2018, per i soggetti "solari"), i costi:

- sono quelli sostenuti nei periodi di imposta in cui le presenti disposizioni trovano applicazione;
- sono assunti distintamente per ciascun bene immateriale agevolabile.

### MISURA DELLA DETASSAZIONE

La percentuale di esclusione dal concorso alla formazione della quota di reddito agevolabile è pari, per i soggetti "solari":

- al 30%, per il periodo d'imposta 2015;
- al 40%, per il periodo d'imposta 2016;
- al 50%, dal periodo d'imposta 2017.

### PERDITE

Qualora la quota di reddito agevolabile ai fini del Patent box sia superiore all'utile civilistico, l'agevolazione determina l'azzeramento del reddito imponibile complessivo e, eventualmente, la determinazione di una perdita fiscale di periodo, che concorrono a formare il reddito secondo le regole ordinarie previste dall'art. 84 del TUIR (risposta interpello 74/2018).

### ISTANZA DI RULING

Rientrano nell'ambito applicativo dell'accordo preventivo di ruling con l'Agenzia delle Entrate ex art. 31-ter del DPR 600/73:

- la determinazione del contributo economico alla produzione del reddito d'impresa o della perdita in caso di utilizzo diretto dei beni immateriali;
- la determinazione del reddito derivante dall'utilizzo dei beni immateriali realizzato nell'ambito di operazioni con società infragruppo;



- la determinazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione di beni immateriali agevolabili.

Prima delle modifiche apportate dal DL 34/2019, solo nel primo caso la procedura era obbligatoria, negli altri due casi era invece facoltativa.

Per le PMI è prevista una procedura di ruling semplificata; per tali soggetti i metodi e i criteri di calcolo potranno essere definiti in contraddittorio con l'ufficio nel corso della procedura di accordo preventivo, senza la necessità di dettagliare i metodi e i criteri di calcolo già nell'istanza.

### MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA

I soggetti titolari di reddito d'impresa:

- devono indirizzare all'Agenzia delle Entrate apposita istanza in carta libera a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento;
- in alternativa, possono consegnare direttamente la medesima istanza all'ufficio, che rilascia attestazione di avvenuta ricezione;
- in ogni caso, copia dell'istanza e della relativa documentazione devono essere prodotti su supporto elettronico.

A decorrere dal 6.5.2016, l'istanza di ruling deve essere presentata (provv. Agenzia delle Entrate 6.5.2016 n. 67014):

- alla Direzione Centrale Accertamento, Settore Internazionale, ufficio Accordi preventivi e controversie internazionali, per i soggetti titolari di reddito d'impresa che, indipendentemente dal domicilio fiscale, hanno un volume d'affari o un ammontare di ricavi, indicato nell'ultima dichiarazione presentata prima dell'invio dell'istanza, pari o superiore a 300 milioni di euro;
- alle Direzioni Regionali e Provinciali di Trento e di Bolzano, per i soggetti titolari di reddito di impresa che, alla data di presentazione dell'istanza, hanno il domicilio fiscale nel rispettivo ambito territoriale e un volume d'affari o un ammontare di ricavi inferiore a 300 milioni di euro.

Le imprese possono presentare richiesta di chiarimenti, in merito all'individuazione dell'articolazione competente, all'indirizzo di posta elettronica [dc.acc.accordi@agenziaentrate.it](mailto:dc.acc.accordi@agenziaentrate.it).

È consentito presentare o integrare successivamente la documentazione a supporto dell'istanza di ruling entro 120 giorni.

### DETERMINAZIONE DIRETTA IN ALTERNATIVA AL RULING

A decorrere dal 2019, l'art. 4 del DL 34/2019 convertito in L. (c.d. DL "crescita") ha introdotto la possibilità, in alternativa alla procedura di ruling, di determinare direttamente il reddito agevolabile, indicando le informazioni necessarie alla predetta determinazione in idonea documentazione predisposta secondo quanto previsto dal provv. Agenzia delle Entrate 30.7.2019 n. 658445.

L'opzione per la determinazione diretta del reddito agevolabile:

# STUDIO ADRIANI

*Dottori Commercialisti Associati*  
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

## CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 71/2020

PAGINA

10/13

- ❖ va comunicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta al quale si riferisce l'agevolazione Patent Box;
- ❖ ha durata annuale;
- ❖ è irrevocabile e rinnovabile.

I soggetti che esercitano tale opzione ripartiscono la variazione in diminuzione, riferibile alla quota di reddito escluso, in tre quote annuali di pari importo da indicare nella dichiarazione dei redditi e dell'IRAP relativa al periodo di imposta in cui viene esercitata tale opzione e in quelle relative ai due periodi d'imposta successivi.

L'opzione è applicabile anche nel caso in cui alla data dell'1.5.2019 (data di entrata in vigore del DL 34/2019) fosse già in corso la procedura di ruling. In tal caso, il contribuente dovrà comunicare all'Ufficio presso il quale è pendente la procedura di ruling, via PEC o tramite raccomandata A/R, la volontà di rinunciare alla prosecuzione della procedura stessa (prov. 658445/2019).

### ***ESERCIZIO DELL'OPZIONE PER IL PATENT BOX***

L'opzione per il regime di Patent box:

- ⇒ ha durata per cinque esercizi sociali;
- ⇒ è rinnovabile.

Con riferimento alle modalità di esercizio dell'opzione (soggetti "solari"):

- per il 2015 e 2016, l'esercizio dell'opzione avveniva presentando in via telematica l'apposito modello;
- dal 2017 l'opzione deve essere effettuata direttamente in dichiarazione dei redditi e decorre dal periodo d'imposta al quale la medesima dichiarazione di riferisce.

Se l'opzione viene esercitata nel modello REDDITI 2020 (relativa al periodo d'imposta 2019), la stessa vale dal 2019 al 2023.

### **MODALITÀ DI ESERCIZIO DELL'OPZIONE IN CASO DI RULING**

Per i soggetti che utilizzano direttamente i beni immateriali e che si avvalgono della procedura di ruling, l'opzione per il regime di tassazione agevolata ha efficacia dal periodo d'imposta nel quale è presentata l'istanza di ruling con la quale viene determinato il contributo economico alla produzione del reddito d'impresa o della perdita.

### ***COORDINAMENTO CON LO STUDIO ADRIANI***

È opportuno precisare che, ove abbiate necessità di assistenza specifica per usufruire della misura "Patent Box", nonché per espletare tutti gli adempimenti connessi alla verifica dei presupposti soggettivi ed oggettivi, alla determinazione dell'agevolazione, nonché agli adempimenti fiscali richiesti dalla normativa vigente, dovrà essere affidato uno specifico incarico in tal senso allo STUDIO ADRIANI, non rientrando dette prestazioni nell'ambito dell'incarico di consulenza tributaria e/o aziendale continuativa e generica in essere.

All'uopo in allegato si trasmette IL DETTAGLIO FASI DELL'ATTIVITÀ CONSULENZIALE SPECIALISTICA IN MATERIA DI REGIME OPZIONALE DI TASSAZIONE AGEVOLATA

# STUDIO ADRIANI

*Dottori Commercialisti Associati*  
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

---

## CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 71/2020

PAGINA

11/13

PER REDDITI DERIVANTI DALL'UTILIZZAZIONE O DALLA CONCESSIONE IN USO DI ALCUNE TIPOLOGIE DI BENI IMMATERIALI. (c.d. Patent box)

Lo STUDIO ADRIANI rimane a disposizione per ogni eventuale ulteriore delucidazione, riservandosi la facoltà di aggiornamenti sulle eventuali novità e relativi adempimenti di vostro interesse.

### **STUDIO ADRIANI**

*Dottori Commercialisti Associati*  
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI  
(Un associato)  
**dott.ssa Adriana ADRIANI**

### ALLEGATO A DETTAGLIO FASI DELL'ATTIVITÀ CONSULENZIALE SPECIALISTICA IN MATERIA DI PATENT BOX

(Regime opzionale di tassazione agevolata per i redditi derivanti dall'utilizzazione o dalla concessione in uso di alcune tipologie di beni immateriali)

(art. 1 co. 37 - 45 della L. 190/2014 e successive modificazioni e DM 28.11.2017)

N	OBIETTIVI E FASI PROGRAMMATE	DOCUMENTAZIONE DA ESAMINARE E/O APPRONTARE
1	<b>MONITORAGGIO PER LA VERIFICA DEI PRESUPPOSTI SOGGETTIVO ED OGGETTIVO</b>	<b>1. ESAME DOCUMENTAZIONE RIFERITA A:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>☐ BILANCIO DI ESERCIZIO NEGLI ULTIMI TRE ANNI</li><li>☐ MODELLO REDDITI NEGLI ULTIMI TRE ANNI</li><li>☐ MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL REDDITO D'IMPRESA</li><li>☐ DOCUMENTAZIONE ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO SVOLTA NEGLI ULTIMI TRE ANNI</li><li>☐ DOCUMENTAZIONE DI UTILIZZO DEL CREDITO D'IMPOSTA PER DI RICERCA E SVILUPPO SVOLTA NEGLI ULTIMI TRE ANNI</li></ul> <b>2. ANALISI DEI REDDITI DERIVANTI DALL'UTILIZZO DI:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>☐ SOFTWARE COPERTO DA COPYRIGHT;</li><li>☐ BREVETTI INDUSTRIALI;</li><li>☐ MARCHI D'IMPRESA (CON ALCUNE LIMITAZIONI TEMPORALI);</li><li>☐ DISEGNI E MODELLI;</li><li>☐ PROCESSI, FORMULE E INFORMAZIONI RELATIVI AD ESPERIENZE ACQUISITE NEL CAMPO INDUSTRIALE, COMMERCIALE O SCIENTIFICO GIURIDICAMENTE TUTELABILI;</li><li>☐ DUE O PIÙ DEI SUDETTI BENI IMMATERIALI, COLLEGATI TRA LORO DA UN VINCOLO DI COMPLEMENTARIETÀ TALE PER CUI LA REALIZZAZIONE DI UN PRODOTTO O DI UNA FAMIGLIA DI PRODOTTI O DI UN PROCESSO O DI UN GRUPPO DI PROCESSI SIA SUBORDINATA ALL'USO CONGIUNTO DEGLI STESSI.</li></ul>

2	<p><b>DETERMINAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE</b></p> <p>(Esclusione dal reddito complessivo del 50% dei redditi derivanti dalla concessione in uso o dall'utilizzo diretto dei beni immateriali agevolabile)</p>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. DETERMINAZIONE DEL REDDITO DERIVANTE DALL'UTILIZZO DEI BENI IMMATERIALI;</li><li>2. DETERMINAZIONE DEL RAPPORTO TRA I COSTI AFFERENTI L'ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO SOSTENUTI PER IL MANTENIMENTO, L'ACCRESCIMENTO E LO SVILUPPO DEL BENE IMMATERIALE (COSTI QUALIFICATI) E I COSTI COMPLESSIVI SOSTENUTI;</li><li>3. INDIVIDUAZIONE DELLA QUOTA DI REDDITO AGEVOLABILE, DETERMINATA APPLICANDO AL REDDITO DERIVANTE DALL'UTILIZZO DEL BENE IMMATERIALE IL COEFFICIENTE RISULTANTE DAL RAPPORTO DI CUI AL PUNTO PRECEDENTE;</li><li>4. APPLICAZIONE A TALE QUOTA DI REDDITO LA PERCENTUALE DI DETASSAZIONE RICONOSCIUTA (30% PER IL 2015, 40% PER IL 2016, 50% A REGIME).</li><li>5. STESURA RELAZIONE DI CONSULENZA CON LE MODALITÀ DI UTILIZZO DELLA AGEVOLAZIONE E CON LA PROCEDURA DA SEGUIRE</li></ol>
3	<p><b>ASSISTENZA PER GLI ADEMPIMENTI FISCALI RICHIESTI DALLA NORMATIVA VIGENTE</b></p>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. ASSISTENZA PER LA PRESENTAZIONE DELL'ACCORDO PREVENTIVO DI RULING ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE (ex art. 31-ter del DPR 600/73):<ul style="list-style-type: none"><li>☐ Per la determinazione del contributo economico alla produzione del reddito d'impresa o della perdita in caso di utilizzo diretto dei beni immateriali; (Sino al 30.4.2019 obbligatoria)</li><li>☐ Per la determinazione del reddito derivante dall'utilizzo dei beni immateriali realizzato nell'ambito di operazioni con società infragruppo; (Sempre facoltativa)</li><li>☐ Per la determinazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione di beni immateriali agevolabili. (Sempre facoltativa)</li></ul></li><li>2. IN ALTERNATIVA ALLA PROCEDURA DI RULING, (DAL 1.5.2019) PREDISPOSIZIONE DI IDONEA DOCUMENTAZIONE PER LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO AGEVOLABILE (Prov. AE 30.7.2019 n. 658445)<ul style="list-style-type: none"><li>☐ SEZIONE A</li><li>☐ SEZIONE B</li></ul></li><li>3. ESERCIZIO DELL'OPZIONE PER IL PATENT BOX (dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta al quale si riferisce l'agevolazione PATENT BOX)</li><li>4. ASSISTENZA PER IL RINNOVO</li></ol>